

1072/18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Magda Cristiano	- Presidente rel.-
Dott. Francesco Antonio Genovese	- Consigliere -
Dott. Giacinto Bisogni	- Consigliere -
Dott. Antonio Valitutti	- Consigliere -
Dott. Loredana Nazzicone	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23017-2016 proposto da:

GL, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via Trionfale 21, presso lo studio dell'avv. FEDERICA CASAGNI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA RANALLI, giusta procura speciale in calce al ricorso ;

- *ricorrente* -

contro

MA, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via Italo Carlo Falbo 22, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE DIACO, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA TERESA DI ROCCO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 278/016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 9/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2017 dalla presidente, dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

RILEVATO CHE:

La Corte d'appello di L'Aquila ha accolto l'appello proposto da **AM**, divorziata da **LG**, contro la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a restituire a quest'ultimo la metà delle rate del mutuo ipotecario a suo tempo stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa familiare, che l'ex marito aveva continuato a versare per l'intero anche dopo la separazione ed il conseguente scioglimento della comunione legale.

La corte del merito ha rilevato che il provvedimento presidenziale che aveva stabilito in via provvisoria le condizioni economiche del divorzio, pur non avendo posto a carico di **G** l'obbligo di pagamento della rata integrale del mutuo, quale misura sostitutiva dell'assegno divorzile non accordato a **M**, si fondava tuttavia sulla premessa dell'assunzione volontaria di tale impegno da parte del marito; impegno che andava qualificato quale acollo interno, in virtù del quale l'appellato non aveva diritto alla restituzione, non rilevando in contrario che la sentenza che aveva dichiarato la

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto da ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge

Oggetto

Separazione,
divorzio.

Ud. 21/11/017-CC

R.G.N. 23017/2016

Rep.

recupero credit.
(32 rinvio)

caus. 1072

cessazione degli effetti civili del matrimonio avesse respinto la domanda della moglie volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile.

La sentenza è stata impugnata da LG con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

AM ha resistito con controricorso.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione d'udienza di cui all'art. 380 *bis* c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RILEVATO CHE:

Con il primo motivo G, denunciando violazione degli artt. 4 comma 8 l. n. 898/70 e 189 disp. att. c.p.c., lamenta che la corte del merito abbia ritenuto la controparte definitivamente esonerata dal versamento del 50% delle rate mensili del mutuo sulla scorta di un provvedimento presidenziale temporaneo, sostituito dalla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di L'Aquila il 24.8.012, che aveva respinto non solo la domanda della ex moglie di attribuzione di un assegno divorzile, ma anche quella volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo di pagamento della quota-parte del debito da finanziamento.

Col secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1273, 1322, 1326, 1362 e 1299 c.c., il ricorrente lamenta che il giudice *a quo* abbia desunto la prova della sua volontà di accollarsi per intero le rate del mutuo esclusivamente dalla premessa del provvedimento presidenziale, nonostante la manifestazione di tale sua pretesa volontà non risultasse né dal verbale dell'udienza di comparizione, né dalla motivazione del provvedimento medesimo (che, peraltro, non dava neppure atto del raggiungimento fra le parti di un accordo in tal senso) né, tantomeno, dal comportamento processuale successivo suo e della ex moglie.

Con il terzo motivo G deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente fondati.

Non v'è dubbio, in primo luogo, che la prova dell'accollo non potesse desumersi dalle mere premesse di un provvedimento (peraltro temporaneo e destinato ad esaurire i suoi effetti col passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) che non solo non conteneva alcuna statuizione a riguardo, ma ometteva di dare atto delle modalità attraverso le quali l'odierno ricorrente aveva manifestato l'effettiva volontà di assumere per l'intero, in via definitiva, l'obbligazione di pagamento: la prova in questione avrebbe, piuttosto, dovuto essere tratta da elementi documentali (dichiarazioni di G, verbali delle cause di separazione e divorzio), eventualmente avvalorati (anziché, come nel caso, palesemente smentiti) dal successivo comportamento processuale delle parti.

Già sotto tale primo profilo la motivazione della sentenza impugnata, basata su di un'interpretazione del provvedimento presidenziale totalmente sganciata dalla valutazione dei fatti, si rivela meramente apparente.

Risulta, inoltre, del tutto anodino (e sostanzialmente incomprensibile) il successivo passaggio motivazionale, con il quale la corte del merito si è limitata a rilevare che il capo della sentenza di divorzio che aveva rigettato la domanda di M di corresponsione di un assegno divorzile non incideva sulla propria decisione, ma ha ommesso totalmente di considerare che detta sentenza, dopo aver escluso (in contrasto con quanto da essa

accertato) che il provvedimento presidenziale avesse tenuto conto dell'impegno assunto da G di pagare in via esclusiva il mutuo gravante sulla casa coniugale, aveva anche respinto l'ulteriore domanda della signora, volta ad ottenere che l'obbligo di pagamento delle rate del mutuo fosse posto a carico esclusivo dell'ex coniuge.

All'accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Roma, 21.11.2017.

Il Presidente est.

Depositata in Cancelleria

Oggi 17 GEN. 2018



IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordoni

IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordoni

Maria Pia Sbordoni